Civile Ord. Sez. 6 Num. 13421 Anno 2021

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: RAGONESI VITTORIO Data pubblicazione: 18/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 9276-2019 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI LEGINIO;

- ricorrente -

contro


MONTAGNER GLORIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5918/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/09/2018;

2176

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.



Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n.1542/16, sez 3, accoglieva il ricorso proposto da Montagner Gloria avverso l'avviso di accertamento n.2153 per ICI 2009

Avverso detta decisione il Comune di Latina proponeva appello innanzi alla CTR Lazio, sez.dist.Latina, che, con sentenza 5918/18/2018, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Latina sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Latina censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa motivazione, oltre che per violazione dell'art 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 in combinato con l'art 10, comma 4, del d.lgs 504/91, per avere ritenuto tardiva nel 2015 l'emissione dell'avviso di accertamento ICI per omessa dichiarazione per l'anno 2009.



Invero la rubrica del motivo in esame risulta prospettata sia sotto il profilo della violazione di legge che di quella di omessa motivazione ma ,in realtà, il motivo si incentra esclusivamente sulla questione di diritto relativa alla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento al fine di evitare la decadenza quinquennale.

In ragione di ciò il motivo può ritenersi ammissibile anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un di per motivo, non costituisce, autonomo sé, ragione dell'impugnazione, d'inammissibilità dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.(Cass SU 9100/15 vedi anche Cass 8915/18).

Il motivo fondato.

Nel caso di specie l'avviso di accertamento riguarda l'omessa dichiarazione ICI per l'annualità 2009

La sentenza impugnata ha accertato in fatto che "l'immobile è nel possesso del contribuente da ben prima del 20 gennaio 2009" da

K

ciò ha desunto che il termine di decadenza per l'emissione dell'accertamento comunale decorresse dal 20 gennaio 2009 e si compisse quindi nel termine quinquennale scadente il 20.1.14.

non risulta del tutto conforme a quanto Tale decisione recentemente affermato da questa Corte che ha statuito che in tema d'ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa). Pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (Cass 352/21)

Per quanto riguarda il termine di presentazione della dichiarazione ICI, lo stesso è quello previsto dall'art. 2 del d.p.r. n. 322 del 1998, il quale nel testo in vigore ratione temporis

9

prevedeva «le persone fisiche e le società [di persone] e le associazioni (...) presentano la dichiarazione (...) tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta».

Nella fattispecie in esame con l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, veniva contestato alla contribuente l'omesso pagamento e l'omessa dichiarazione ICI relativa alla suddetta annualità di imposta.

Alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della I. n. 296 del 2006, decorrendo lo stesso dal secondo anno successivo a quello di accertamento e cioè dal 2011 e scadendo di conseguenza nei cinque anni previsti dalla citata disposizione e cioè il 31.12.2015.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si rigetta il ricorso introduttivo del giudizio .Stante la complessità della questione solo recentemente definitivamente chiarita da questa Corte si compensano le spese dell'intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio ; compensa le spese dell'intero giudizio

M

Roma 23.3.21

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale